



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto di questo Ateneo;
- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2009, n.1306, di emanazione del nuovo Regolamento sulla costituzione ed elezione delle Commissioni Scientifiche di Ateneo,
- Ritenuto necessario procedere alle elezioni per il rinnovo delle Commissioni Scientifiche
 - biennio accademico 2007/2008 - 2008/2009;

DECRETA:

Art.1 - Sono indette per il giorno 12 marzo 2009 le elezioni per la designazione dei Professori e dei Ricercatori componenti le Commissioni Scientifiche, per il biennio accademico 2007/2008 - 2008/2009, che valuteranno i progetti di ricerca di ateneo (P.R.A.), presentati dai docenti e ricercatori per gli anni 2008 e 2009.

Dette votazioni hanno inizio alle ore 9 e termine alle ore 18.

Art.2 - La Commissione per ciascuna area di ricerca è composta da:

- a) n. 3 Professori Ordinari, Straordinari o fuori ruolo;
- b) n. 2 Professori Associati;
- c) n. 1 Ricercatore confermato o Assistente del ruolo ad esaurimento.

Art.3 - Hanno diritto all'elettorato attivo per le corrispondenti rappresentanze di cui all'art. 2:

- a) i Professori Ordinari, Straordinari e fuori ruolo;
- b) i Professori Associati ed i professori incaricati stabilizzati;
- c) i Ricercatori confermati e non confermati e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.

Sono esclusi dall'elettorato attivo i professori a contratto.

Il personale sospeso dal servizio, per qualsiasi causa, è escluso dal diritto di voto.

Art.4 - Hanno diritto all'elettorato passivo per le rappresentanze di cui all'art. 2, i docenti definiti "Ricercatori Operativi" sulla base dei criteri deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo nell'ambito delle procedure di attribuzione fondi ai progetti di ricerca (P.R.A.).

Art.5 - Ciascun elettore può votare per un solo docente della fascia e dell'area scientifica di appartenenza.

I componenti eletti durano in carica per due anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Ai sensi dell'art.6, comma 2, del Regolamento, non possono essere rieletti coloro i quali hanno già fatto parte della Commissioni Scientifiche in ambedue i bienni accademici precedenti (2003/2005 e 2005/2007).

Nessun docente può far parte di più di una Commissione Scientifica.

Art.6 - Copia degli elenchi nominativi dell'elettorato attivo e di quello passivo verrà affissa dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni, all'Albo del Palazzo Centrale Universitario e delle Facoltà.

I docenti esclusi dai suddetti elenchi potranno proporre opposizione, entro e non oltre le ore 14.00 del 7 marzo 2009, al Rettore, il quale decide definitivamente in merito.

Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura del seggio si trovino nei locali del seggio stesso.

Gli elettori possono votare soltanto presso il seggio elettorale di appartenenza.

Le aree di ricerca sono:

- 01 – Scienze matematiche e informatiche
- 02 – Scienze fisiche
- 03 – Scienze chimiche
- 04 – Scienze della terra
- 05 – Scienze biologiche
- 06 – Scienze mediche
- 07 – Scienze agrarie e veterinarie
- 08 – Ingegneria civile ed architettura
- 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- 12 – Scienze giuridiche
- 13 – Scienze economiche e statistiche
- 14 – Scienze politiche e sociali

Art.7- Presso le Facoltà saranno costituiti i seggi elettorali, uno per ciascuna area di ricerca.

Presso ciascun seggio sarà predisposto un contenitore che assicuri la segretezza della raccolta delle schede.

I singoli seggi elettorali sono costituiti da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Rettore su proposta dei Sigg. Presidi, ed hanno il compito di procedere alle operazioni di voto, allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti. I seggi saranno insediati il giorno precedente lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun elettore che si presenti per la votazione una scheda contrassegnata dalla dizione della Commissione Scientifica e della fascia di appartenenza, curando l'apposizione della firma del votante sull'apposito elenco.

Il voto è individuale, personale e segreto.

In caso di omonimia, l'elettore deve indicare sulla scheda elettorale, oltre al nominativo, anche la data di nascita del docente prescelto.

Effettuata la votazione la scheda deve essere ripiegata e restituita al Presidente del seggio che la inserisce nel contenitore.

Art.8 - Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, i componenti del seggio elettorale:

- accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai rispettivi elenchi;
- estraggono le schede dall'urna riscontrando che il numero corrisponda a quello dei votanti;
- procedono, quindi, allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; qualora vi abbia preso parte meno di un terzo non si procede allo spoglio delle schede.

Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio, redigono e sottoscrivono apposito processo verbale dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, gli elenchi dei votanti su cui sono state apposte le relative firme.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

Il plico contenente il processo verbale delle operazioni di voto ed i plichi contenenti le schede votate, le schede non utilizzate e quelle annullate, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente consegnati al Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Con successivo decreto rettorale saranno proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero necessario di rappresentanti per ciascuna area di ricerca di cui al precedente art.2.

A parità di voti prevale l'anzianità di servizio ed a parità di servizio prevale l'età.

Art.9 - Eventuali reclami circa il regolare svolgimento delle votazioni dovranno essere inoltrati al Rettore entro e non oltre cinque giorni dalla data di svolgimento delle stesse.

Catania, 13 febbraio 2009

IL RETTORE
F.to (Prof. A. Recca)

